



POGGIALI & PARDUCCI

LA LITE TEMERARIA, L'ABUSO DEL PROCESSO, IL C.D. DANNO PUNITIVO

“La lite temeraria deve essere sempre stigmatizzata e dunque punita, per consistere nella violazione dei principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole intentare (art. 163 c.p.c.), nonché della garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale efficace, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda”

Sovente abbiamo affrontato, patrocinando istituti di credito, contenziosi relativi ad eccepite criticità dei rapporti di conto corrente, dei finanziamenti (mutui), dei negozi di apertura di credito in conto corrente e così via. In svariati casi abbiamo preliminarmente contestato la genericità delle doglianze e dunque delle relative domande formulate dai clienti/attori; per arrivare, nelle ipotesi più conclamate, a stigmatizzare la temerarietà dell'azione ed a chiedere il risarcimento dei danni ex art. 96 terzo comma c.p.c.

Ebbene, per quanto la giurisprudenza si mostri sempre più sensibile a valutare con solerzia simile questione, non sempre si ottengono pronunce soddisfacenti in tal senso, pur conseguendo un esito favorevole del contenzioso.

Sulla base di simili considerazioni, con queste brevi note, diamo conto di un pregevole provvedimento del Tribunale di Pisa che, contrariamente a quanto sopra lamentato, ha offerto un'esemplare applicazione dei principi di alto rango attinenti al c.d. *uso corretto dello strumento processuale*.

In primo luogo, va premesso che l'attrice/correntista, dopo la notifica di ingiunzione di pagamento (ottenuta dalla banca per il rilevante scoperto di c/c), ha interposto opposizione allegando una considerevole serie di criticità del negozio (illegittima capitalizzazione di interessi, anatocismo, illegittima applicazione di commissioni non concordate ecc.), senza alcun riferimento concreto, né contestualizzazione alcuna. Tant'è che, nel costituirci in giudizio, eccepita preliminarmente la genericità insanabile sotto il profilo allegatorio ed assertivo, abbiamo ottenuto - in prima udienza di comparizione - la provvisoria esecutività del decreto opposto.

Invero, sin dalla comparsa di costituzione ed anche nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. (visto che controparte non aveva affatto colmato simile lacunosità assertiva e probatoria), si è lungamente discettato sulla temerarietà della lite,



POGGIALI & PARDUCCI

sull'abuso del processo, sulla violazione del diritto di difesa del contraddittore il quale, a fronte di doglianze meramente elencate, ma del tutto indeterminate e generiche, incontra non poche difficoltà ad approntare efficienti e specifiche difese.

All'uopo abbiamo preso le mosse dai recenti postulati ribaditi dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 20315/2019: *deve farsi applicazione dell'art. 96 III comma c.p.c. , che non richiede la domanda di parte né la prova del danno, laddove vi sia la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda ... come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.*

In tali casi, oltre tutto, sempre a tenore dei precetti del Supremo Collegio, non sorge neppure il potere-dovere di provvedere da parte del giudice (cfr. Cass. n. 13328/2015).

Difatti, in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole intentare (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda (in tal senso si segnala un'illuminante pronuncia del Tribunale di Sondrio: sentenza n. 134 del 12.06.2020).

Con tale ultimo precedente, il giudice ha fortemente stigmatizzato la condotta dell'attore che, non avendo affatto circostanziato né provato alcunché circa le generiche ed astratte doglianze dedotte, *del tutto inaccettabilmente intenta una causa confidando in una CTU (e magari in un ordine di esibizione) per la ricerca della prova che non viene fornita dall'attore stesso.*

Per inciso evidenzio che, anche il giudice del Tribunale di Pisa, in riferimento al contenzioso in commento, aveva rigettato l'istanza di ammissione di CTU formulata dall'opponente, proprio in ossequio a tale principio. Nel nostro caso, la medesima opponente, non si era neppure adoperata ad allegare una propria perizia di parte idonea, ipoteticamente, a determinare l'insorgenza quantomeno di dubbi sull'effettiva legittimità della determinazione del credito operata dalla Banca; in tal guisa da indicare, ad esempio, in riferimento a quali parametri di valutazione si



POGGIALI & PARDUCCI

sarebbe determinata l'insorgenza di usura o di anatocismo (nel medesimo senso citiamo, per analogia di fattispecie, anche la sentenza Tribunale Arezzo n. 322 del 20.06.2020).

Alla luce di simile contesto e di tali premesse, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la sentenza n. 1625 in data 14.12.2021, rigettando l'opposizione e condannando l'attrice, oltre che alla refusione delle spese di lite, al risarcimento dei danni per lite temeraria.

In tal guisa così motivando:

“sussistono i presupposti anche per la condanna dell'attrice ex art. 96 comma 3 c.p.c. In proposito si ricorda che la norma ha, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, funzione sanzionatoria, collegata sia alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della categoria dei danni puntivi (cfr. Cass. 16898/2019).

In tale pronuncia la Cassazione ha puntualizzato che l'art. 96 comma terzo c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2, con cui è pure cumulabile. L'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale abuso del processo e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione (Cass. SS.UU. 16601/2017).

Va quindi sottolineata la funzione di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione.

Da ultimo anche Cass. n. 24649/2019 ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza dell'infondatezza dell'azione o eccezione o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione.

La giurisprudenza di merito, accogliendo l'indirizzo della Suprema Corte, ha di recente ritenuto applicabile l'art. 96 u.c. c.p.c. a quelle condotte collegabili ad una negligenza tale da causare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali (Tribunale Roma 20.12.2018) e contrarie al principio di lealtà in giudizio che creano nocumento alle altre causa in trattazione mosse da ragioni serie e spesso, da necessità impellenti o urgenza con la conseguenza che il perseguimento degli interessi pubblicistici che la norma mira a realizzare fa sì che la condanna ai sensi della citata disposizione è



POGGIALI & PARDUCCI

attuabile d'ufficio senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno (Tribunale Velletri 20.12.2018)"

Sulla scorta di simile motivazione, pertanto e come anticipato, è stata accolta, dal Tribunale di Pisa, la nostra domanda risarcitoria per lite temeraria.

La motivazione riportata si distingue per aver fornito una sintesi e, soprattutto, per aver dato eminente risalto, a principi di rango anche costituzionale di cui, tutto il nostro processo, è innervato e di cui dovrebbe farsi applicazione, ricorrendone evidentemente i presupposti, in ogni pronuncia giurisdizionale.

Firenze, 28 dicembre 2021

Avv.to Roberta Manetti
(Poggiali & Parducci)